



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Ordinanza N. 42
Data di registrazione 31/07/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E MUNITI DI CONTRASSEGNO DI CUI ALL'ART. 12 DEL DPR 24 LUGLIO 1996, N. 503

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Atteso che l'Amministrazione comunale è chiamata a trovare soluzioni che migliorino e agevolino la mobilità urbana, prevedendo la regolamentazione dei flussi veicolari, adottando dei provvedimenti che garantiscano la libera circolazione di veicoli e pedoni in condizioni di sicurezza;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 205/2019 del 18/07/2019: "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E MUNITI DI CONTRASSEGNO DI CUI ALL'ART. 12 DEL DPR 24 LUGLIO 1996, N. 503- ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 107, 3° COMMA, D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 -*";

Richiamate interamente le motivazioni DGC 205/2019;

Considerato che alle persone diversamente abili, detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 27/07/1996 n. 503 può essere consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;

Dato atto che nel territorio del comune di San Giuliano Milanese, nel corso degli anni, sono state adottate numerose ordinanze viabilistiche per regolamentare la sosta dei veicoli;

Dato atto che i provvedimenti sopraccitati sono eterogenei e non presentano uniformità nel prevedere la deroga per i veicoli in uso alle persone persone diversamente abili, in possesso del suddetto contrassegno;

Dato atto che i segnali verticali di divieto di sosta, installati sulle strade di proprietà del comune di San Giuliano Milanese, non sono corredati del pannello integrativo che consente, laddove previsto, la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili;

Ritenuto di dover agevolare, quanto più possibile, gli spostamenti delle persone diversamente abili;

Ritenuto opportuno consentire la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili che espongono il contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 27/07/1996 n. 503 ove vige divieto di sosta, **purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico;**

Dato atto che l'installazione dei pannelli integrativi Fig. II 130 art. 125 Reg. Esecuzione Codice della Strada, per ogni singolo divieto, risulterebbe dispendiosa;

Ritenuto di dover adottare un'ordinanza viabilistica che legittimi la deroga sopraccitata ai divieti di sosta istituiti ex art. 7 D.lgs 285/1992;

Tenuto conto della *"Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"*, del Ministero dei Lavori Pubblici, 24 ottobre 2000 (G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000);

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 285/1992 e s.m.i.;

Visto il D.p.r. 495/1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

ORDINA

- E' consentita la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili che espongono il contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 27/07/1996 n. 503 in deroga ai divieti di cui all'artt. 6 e 7 del D.lgs 285/1992 (Codice della Strada), salvo diversa indicazione e purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

La presente ordinanza sarà trasmessa al settore tecnico comunale per il posizionamento della segnaletica stradale.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada oppure entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

Dal Municipio, San Giuliano Milanese,31/07/19

Il Responsabile del procedimento: Comandante P.L. dott. Dongiovanni Giovanni

Il Firmatario
Giovanni Dongiovanni / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

CASI IN CUI LA SOSTA È CONSENTITA

Il contrassegno consente la sosta in deroga ai divieti nei seguenti casi:

- ⤴ Dove vige solo il divieto di sosta, purchè non sia anche di fermata e non prevede la rimozione;
- ⤴ Nelle aree di sosta a tempo determinato senza le limitazioni di orario previste;
- ⤴ Nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato) e nelle A.P. (Aree Pedonali) dove è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es. bus, taxi) è possibile accedere e lasciare l'auto in sosta nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni imposti nella sosta;
- ⤴ In tutte le aree riservate alla sosta per i titolari del contrassegno, purchè non siano personalizzate e quindi riservate ad un singolo titolare di concessione.
- ⤴ Nei parcheggi a pagamento, gratuitamente, qualora gli spazi riservati alla sosta per i titolari di contrassegno risultano già occupati.

I veicoli al servizio delle persone disabili detentrici di contrassegno, non possono essere rimossi, anche se in particolari situazioni possono essere spostati.

CASI IN CUI LA SOSTA **NON** È CONSENTITA

Il contrassegno non consente la sosta in deroga ai divieti in tutti i casi in cui il veicolo costituisca intralcio o pericolo per la circolazione, ovvero:

- ⤴ Ove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
- ⤴ Ove vige il divieto di fermata;
- ⤴ In corrispondenza e in prossimità di intersezione;
- ⤴ In corrispondenza di passo carrabile;
- ⤴ In corrispondenza di attraversamenti pedonali;
- ⤴ In corrispondenza di segnaletica verticale; occultandone la vista;
- ⤴ In corrispondenza di ponti, dossi, cavalcavia; strettoie, passaggi a livello, gallerie;
- ⤴ in corrispondenza di fermata bus;
- ⤴ in corrispondenza delle corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
- ⤴ In seconda fila;
- ⤴ Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
- ⤴ Nelle aree personalizzate riservate ai titolari di concessione;
- ⤴ Nelle Z.T.L. E nelle A.P. Dove non è autorizzato l'accesso anche ad una singola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico non è possibile accedere né lasciare l'auto in sosta.

USI IMPROPRI DEL CONTRASSEGNO

- ⤴ Chi viene sorpreso ad utilizzare il contrassegno senza che a bordo sia il titolare o circola con contrassegno scaduto soggiace alle sanzioni di cui all'art. 188/4 del C.d.S.
- ⤴ Chi realizza e/o utilizza una copia fedele del contrassegno per disabili (es. copia a colori) senza averne titolo commette il reato di "falsità materiale" punito dal codice penale.